



Giovedì 02/03/2023

Al via il nuovo Patent Box

A cura di: Meli e Associati

L'articolo 6 del D.L. 146/21 (decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146) ha introdotto un nuovo regime agevolativo opzionale, collegato all'utilizzo nell'ambito di un'attività di impresa di specifici beni immateriali da parte del titolare del diritto al loro sfruttamento economico. Tale regime (il nuovo Patent Box) ha sostituito quello disciplinato dall'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

A differenza del precedente regime non è prevista una attività di ruling con l'Agenzia Entrate. Il nuovo Patent Box prevede la possibilità per i soggetti beneficiari di indicare le informazioni necessarie alla determinazione della maggiorazione mediante idonea documentazione. In caso di rettifica della maggiorazione, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione non si applica qualora nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria detta documentazione, firmata dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. La predisposizione della documentazione idonea con apposizione della firma elettronica con marca temporale rappresenta condizione necessaria per la disapplicazione della sanzione e non per la fruizione dell'agevolazione.

Il nuovo Patent Box consente, al soggetto titolare del diritto allo sfruttamento economico di alcune specifiche tipologie di beni immateriali impiegati nelle attività d'impresa, una deduzione fiscale maggiorata (+ 110%) delle spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo agli stessi beni riferibili.

I beni immateriali agevolabili sono :a) software protetto da copyright;b) brevetti industriali (ivi inclusi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione i brevetti per modello d'utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;c) disegni e modelli, giuridicamente tutelati;d) due o più beni immateriali tra quelli indicati nelle precedenti lettere da a) a c), collegati tra loro da un vincolo di complementarità, tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti, o di un processo, o di un gruppo di processi, sia subordinata all'uso congiunto degli stessi.

L'Agenzia Entrate ha ora pubblicato la circolare n. 5/2023 e il provvedimento del 24 febbraio 2023.

La circolare fornisce chiarimenti in relazione:a) all'impianto generale dell'istituto b) ai requisiti e modalità di accesso al regime, con riferimento all'ambito sia soggettivo sia oggettivo c) alle condizioni per beneficiare dell'esimente sanzionatoria, nel caso di rettifiche della maggiorazione dedotta da parte dell'amministrazione finanziaria d) alle soluzioni interpretative adottate in relazione a questioni legate all'eventuale transito dal precedente al nuovo regime patent box.

Il nuovo Patent box può essere applicato a partire dal periodo d'imposta in corso al 22 ottobre 2021.

I beni agevolabili devono essere utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa. A tal riguardo, nella Circolare 5/2023 l'Agenzia ha scelto di non considerare utilizzato un bene per il quale è stato ottenuto un titolo di privativa industriale, ma che non viene impiegato nei processi aziendali (ad esempio per ragioni collegate alla mera tutela di quote di mercato).

La Circolare ha inoltre chiarito il coordinamento tra la disciplina del nuovo regime Patent box e quella del credito d'imposta ricerca e sviluppo. Il comma 203 della legge n. 160/2019 prevede che per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta riconosciuto [è] in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a



qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. Secondo l'Agenzia, l'agevolazione Patent box deve essere qualificata come sovvenzione che insiste sulle stesse spese di ricerca e sviluppo ammissibili alla disciplina del relativo credito d'imposta: ne consegue che la base di calcolo di tale ultima agevolazione deve essere decurtata dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive riferibili alla variazione in diminuzione derivante dalla maggiorazione del 110% del costo ammesso al nuovo regime Patent box. L'applicazione di tale interpretazione ai periodi d'imposta interessati dal meccanismo premiale comporta la restituzione del credito d'imposta disciplinato dalla richiamata legge n. 160/2019, eventualmente già fruito, senza applicazione di sanzioni e interessi.